

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2012, n. 34-3706

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione. Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 4 marzo 2011, n. 1831. Modifica e integrazione delle disposizioni attuative della misura investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno per le campagne viticole dal 2011/2012 al 2012/2013.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

In particolare l'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce la misura investimenti nell'ambito del programma nazionale di sostegno previsto all'art. 103 duodecies del medesimo regolamento.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo.

Il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, presentato per la prima volta a giugno del 2008, è stato modificato ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) 555/2008 e inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito MiPAAF) alla Commissione dell'Unione Europea il 25 giugno 2010.

Il decreto del MiPAAF (di seguito DM) del 10 novembre 2011, n. 7462, ripartisce tra le Regioni la dotazione finanziaria del programma nazionale di sostegno per la viticoltura per l'anno 2012, assegnando in particolare alla Regione Piemonte per la misura investimenti 2.931.105,00 euro.

Considerato il minore utilizzo di fondi di altre misure del programma nazionale di sostegno, con la D.G.R. n. 83-3593 del 19 marzo 2012 è stato definito uno spostamento di risorse, tale da incrementare la dotazione per la misura investimenti per la campagna 2011/2012, portandola a 2.947.978,78 euro.

Pertanto a fronte della suddetta dotazione, i fondi a disposizione per domande presentate nella presente campagna risultava essere pari a 1.207.804,98 euro secondo il seguente schema:

Dotazione della misura investimenti campagna 2011/2012	2.947.978,78 euro
Contributi richiesti per saldare le domande presentate nella campagna 2010/2011 con progetti biennali	1.740.137,80 euro
Fondi a disposizione per le domande presentate nella campagna 2011/2012	1.207.804,98 euro

Tali risorse finanziarie sono riservate per il 50% agli imprenditori agricoli e per il 50% alle imprese agroindustriali.

Considerato che con nota del 29 marzo 2012 (prot. n. 2032) il MiPAAF ha comunicato l'intenzione di non attivare per la campagna 2011/2012 la misura distillazione di crisi richiesta dalla Regione Piemonte per un importo complessivo di euro 264.000,00, si ritiene opportuno destinare queste risorse, generate da economie di altre misure, ad incrementare ulteriormente la dotazione della misura investimenti.

Si ritiene, altresì, opportuno destinare alla misura investimenti eventuali ulteriori economie, generate dal completamento dell'istruttoria delle domande di aiuto per la misura ristrutturazione e riconversione vigneti, relative al bando per la campagna 2011/2012 (D.D. n. 1166 del 27 ottobre 2011).

Il decreto del MiPAAF (di seguito DM) 4 marzo 2011, n. 1831 reca le disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda la misura investimenti.

L'art. 2, comma 6, del suddetto DM determina che le Regioni adottino i provvedimenti utili per l'applicazione della misura investimenti, eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo, nonché specifici criteri di priorità.

Con Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 83-3593 del 19 marzo 2012 sono state approvate le disposizioni attuative della misura investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno per le campagne viticole dal 2011/2012 al 2012/2013.

In tali disposizioni è definito che possono accedere ai benefici della misura Investimenti gli imprenditori agricoli professionali che svolgono attività di trasformazione in cui almeno i due terzi (66,67%) delle uve fresche trasformate sono di provenienza aziendale.

Vista la richiesta delle organizzazioni professionali agricole piemontesi di ampliare i beneficiari nella categoria degli imprenditori agricoli professionali accogliendo gli imprenditori che svolgono attività di trasformazione del 51% delle uve fresche trasformate di provenienza aziendale in luogo del 66,67% già previsto dalla D.G.R. n. 83-3593 del 19 marzo 2012.

Stante l'aumento della dotazione finanziaria della misura, la Regione Piemonte ritiene opportuno accogliere tale richiesta al fine di consentire un completo uso delle risorse finanziarie disponibili.

Si ritiene, pertanto, di sostituire la definizione di "Imprenditori agricoli professionali singoli" contenuta nell'allegato 1 della D.G.R. n. 83-3593 del 19 marzo 2012 nel seguente modo: "Imprenditori agricoli professionali singoli" sono imprenditori come definiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive integrazioni e modificazioni che svolgono attività di trasformazione in cui almeno il 51% delle uve fresche trasformate sono di provenienza aziendale. II

requisito di ammissibilità della trasformazione di almeno il 51% delle uve fresche trasformate di provenienza aziendale del precedente paragrafo deve essere posseduto all'atto della presentazione della domanda, deve essere verificabile nel corso dell'istruttoria e deve permanere fino alla data di conclusione degli interventi e dell'eventuale accertamento in loco da parte del soggetto preposto al controllo.“

Si ritiene, inoltre, di destinare l'aumento di dotazione finanziaria sopradetto esclusivamente alla categoria degli imprenditori agricoli, in considerazione dell'ampliamento del numero di potenziali beneficiari e a seguito della formazione di economie generate nelle altre misure del Piano nazionale di sostegno.

Considerato che nelle disposizioni contenute nell'allegato 1 della D.G.R. n. 83-3593 del 19 marzo 2012 sono indicati, come investimenti ammissibili, le macchine o le attrezzature di materiale d'occasione.

Vista la circolare dell'Organismo Pagatore (di seguito OP) Agea del 8 marzo 2012, n. 6 (prot. n. UMU.2012.153) che ha definito le modalità per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2011/2012 e relativa istruttoria e in particolare ha definito come spese non ammissibili l'acquisto di macchine e attrezzature usate.

Si ritiene necessario modificare il paragrafo “tipologia degli investimenti ammissibili” contenuto nell'allegato 1 della D.G.R. n. 83-3593 del 19 marzo 2012 escludendo il materiale d'occasione, come indicato nella circolare dell'OP Agea del 8 marzo 2012, n. 6 (prot. n. UMU.2012.153).

Considerato che i finanziamenti comunitari necessari non transitano sul bilancio regionale.

Sulla presente deliberazione è stato sentito telematicamente il Comitato ex articolo 8 della legge regionale 17/1999.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di sostituire la definizione di “Imprenditori agricoli professionali singoli” contenuta nell'allegato 1 della D.G.R. n. 83-3593 del 19 marzo 2012 nel seguente modo:

“Imprenditori agricoli professionali singoli” sono imprenditori come definiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive integrazioni e modificazioni che svolgono attività di trasformazione in cui almeno il 51% delle uve fresche trasformate sono di provenienza aziendale.

Il requisito di ammissibilità della trasformazione di almeno il 51% delle uve fresche trasformate di provenienza aziendale del precedente paragrafo deve essere posseduto all'atto della presentazione della domanda, deve essere verificabile nel corso dell'istruttoria e deve permanere fino alla data di conclusione degli interventi e dell'eventuale accertamento in loco da parte del soggetto preposto al controllo;

2. di destinare l'aumento di dotazione finanziaria esclusivamente alla categoria degli imprenditori agricoli, in considerazione dell'ampliamento del numero di potenziali beneficiari e a seguito della formazione di economie generate nelle altre misure del Piano nazionale di sostegno;

3. di modificare il paragrafo “tipologia degli investimenti ammissibili” contenuto nell'allegato 1 della D.G.R. n. 83-3593 del 19 marzo 2012 escludendo il materiale d'occasione, a seguito delle nuove indicazioni contenute nella circolare dell'OP Agea del 8 marzo 2012, n. 6 (prot. n. UMU.2012.153).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

(omissis)

La D.G.R. n. 34-3706 del 16 aprile 2012 modifica l'allegato 1 della D.G.R. n. 83-3593 del 19 marzo 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 marzo 2012 (ndr).